

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 99/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1048 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Guido MARRONE, e della società CLUB MILANO SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Guido MARRONE, Presidente e Legale Rappresentante pro tempore della Società Club Milano S.S.D.A.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato le somme dovute a titolo di spese legali in favore della società Polisportiva Cilverghe Mazzano così come riconosciute con Decisione emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport in data 21 gennaio 2025, prot.n.73/2025, nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 67/2024, comunicata all'avv. Andrea Scalco, legale della Società Club Milano S.S.D.A.R.L., con notifica perfezionatasi in data 21.01.2025, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

CLUB MILANO SSD, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Guido Marrone, così come descritta nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Guido MARRONE,
 - Società CLUB MILANO SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Guido Marrone;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Guido MARRONE,
 - € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società CLUB MILANO SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina